



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

La Convenzione sulla Promozione e Protezione del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003 dell' UNESCO

La Convenzione UNESCO sulla Promozione e Protezione del Patrimonio Culturale Immateriale, sottoscritta il 17 ottobre 2003 e ratificata in Italia con legge n. 167 del 27 settembre 2007, mira a tutelare il cosiddetto “*intangibile heritage*” nelle sue più differenti espressioni.

Il Patrimonio Culturale Immateriale è principalmente costituito dalle seguenti vaste categorie di beni:

- le lingue, i dialetti e le isole alloglotte
- le arti performative, musica, danza e forme di teatro
- le pratiche agricole e alimentari, i riti, le feste e le cerimonie
- le conoscenze e le pratiche intorno alla natura e all'universo
- le modalità e le tecniche, i saperi, il lavoro artigianale

L'interrelazione di questi elementi con l'ambiente circostante sia fisico che sociale conduce alla formazione e all'elaborazione dinamica delle identità locali.

Per poter iscrivere un sito è necessario la compilazione di un dossier in cui si descrive che:

- l'elemento rientra nella definizione di “patrimonio immateriale” contenuta nell'art. 2 della Convenzione.(Criterion R.1)
- l'iscrizione dell'elemento nella Lista contribuirà sia alla sua visibilità sia ad una presa di coscienza sull'importanza del patrimonio immateriale, favorendo, inoltre, un maggiore dialogo e un maggior rispetto tra le diverse culture del mondo testimoniando la creatività umana. (Criterion R.2)
- le misure di salvaguardia dell'elemento saranno adeguate a salvaguardare e a promuovere l'elemento.(Criterion R.3)
- l'elemento è stato candidato coinvolgendo il più possibile la o le comunità, i gruppi e, nel caso, gli individui interessati e con il loro libero e preventivo consenso. (Criterion R.4)
- l'elemento è incluso in un inventario del Patrimonio Immateriale presente nel territorio dello Stato o degli Stati da cui è inviata la candidatura. (Criterion R.5)